



## COMUNE DI LURATE CACCIVIO

*Provincia di Como*

**ORIGINALE**

<b>SETTORE TECNICO-EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA</b>	
<b>DETERMINAZIONE N.</b>	23
<b>DATA</b>	27/10/2009

**Oggetto :** **AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' PROFESSIONALE A CARATTERE STRAGIUDIZIALE ALL'AVV. BOTTINELLI DI COMO IN CONSEGUENZA DELLA SENTENZA DI CONSIGLIO DI STATO R.G. N. 4617/2009.**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Visti:

- il regolamento di contabilità: deliberazione consiliare n. 61 del 13/11/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- il bilancio di previsione per l'esercizio 2009: delibera C.C. n. 63 del 18/12/2008;
- il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2009: delibera G.C. n. 168 del 30/12/2008;

Premesso che:

- ❖ La Società Alba s.r.l., proprietaria di una vasta area di circa 88.000 mq. contraddistinta dai mappali n. 617 – 2516 – 2517 – 2518 – 2519 – 2526 – 2529 inclusa in zona “F – Parco Urbano - nel P.R.U.G. vigente in Lurate Caccivio e ricompresa nel P.L.I.S. “Sorgenti del torrente Lura” (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) dopo aver conseguito dalla Provincia di Como in data 04/07/2006 la prescritta autorizzazione paesaggistica e la contestuale autorizzazione idrogeologica forestale per la trasformazione temporanea dei boschi di alcuni terreni (pari a mq. 23.907) inclusi nel surriferito compendio immobiliare, mediante interventi consistenti nell’estirpazione di ceppaglie, nel riempimento con materiale di scavo di una depressione e nella ricostituzione del bosco previo rimodellamento morfologico, chiedeva in data 21/07/2006 al Comune di Lurate Caccivio il permesso per procedere all’esecuzione di tali opere;
- ❖ La pratica veniva sottoposta all’esame della Commissione Edilizia riunitasi in seduta del 24/07/2006, prot. n. 4065, e sospesa per supplemento di istruttoria, richiedendo documentazione integrativa (riferimento richiesta integrazioni del 25/07/2006, prot. n. 11349);
- ❖ In seguito alle integrazioni presentate dalla Società Alba in data 22/08/2006, prot. n. 12412, la pratica veniva risottoposta all’esame della Commissione Edilizia, riunitasi in seduta del 04/09/2006, prot. n. 4072, che esprimeva parere favorevole con prescrizioni;
- ❖ Con lettera prot. n. 14101 del 28/09/2006 veniva comunicato alla Società Alba s.r.l. la “comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza presentata (rif.: art. 10/bis L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.);
- ❖ Con provvedimento in data 30/10/2006, prot. n. 15786, il Comune di Lurate Caccivio negava il richiesto permesso;

- Impugnato dalla Società Alba s.r.l. con ricorso notificato il 22/12/2006, il T.A.R. Lombardia con sentenza in forma semplificata n. 328/07 del 21/02/2007 annullava il provvedimento di diniego ordinando che la sentenza venisse eseguita dall'Autorità Amministrativa;
- ❖ Alla richiesta della Società Alba s.r.l. in data 05/03/2007, protocollata al n. 3335, di rilascio del permesso di costruire in ottemperanza alla surriferita sentenza del T.A.R. Lombardia, il Comune di Lurate Caccivio convocava una Conferenza dei Servizi invitando i soggetti interessati;
  - ❖ Nel frattempo, con ricorso 11/05/2007, il Comune di Lurate Caccivio impugnava, avanti il Consiglio di Stato, la sentenza n. 328/07 del T.A.R. Lombardia, chiedendone la totale riforma ed in via cautelare, la sospensione di efficacia;  
Con ordinanza in data 10/07/2007 la Sez. IV° del Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale emetteva ordinanza n. 3578/2007, con la quale respingeva l'istanza cautelare;  
Parallelamente con ricorso al T.A.R. Lombardia n. 1040/2007 il Comune di Lurate Caccivio impugnava il rifiuto della Provincia di Como di riesame dell'autorizzazione rilasciata alla Società Alba il 04/07/2006; con sentenza n. 553/2008 il T.A.R. Lombardia Sez. IV° depositata il 17/03/2008 dichiarava il ricorso inammissibile;
  - ❖ A conclusione della conferenza di Servizi succitata, con avviso di emanazione prot. n. 9592 del 22/06/2007 il Comune di Lurate Caccivio comunicava alla Società Alba l'emissione del permesso di costruire, subordinandone la consegna e l'efficacia alla trasmissione di una polizza fidejussoria di € 20.000,00 a garanzia di eventuali danni arrecabili alla rete di fognatura comunale e di un crono programma delle fasi di lavoro;
  - ❖ In ottemperanza a dette prescrizioni, con lettera in data 02/10/2007 la Società Alba trasmetteva al Comune di Lurate Caccivio quanto richiesto per conseguire il ritiro del permesso di costruire;
  - ❖ Con relata di notifica prot. n. 345 in data 09/10/2007 veniva consegnato e notificato alla Società Alba il permesso di costruire in data 22/06/2007;
  - ❖ Il Comune di Lurate Caccivio in data 22/06/2007, con ordinanza n. 43 del 22/06/2007 istituiva il divieto di transito per i veicoli lungo le strade vicinali consortili interpoderali esistenti con particolare riferimento alle aree ricomprese nel P.L.I.S. Sorgenti del Torrente Lura e che con successiva ordinanza n. 51 del 18/07/2007 imponeva il divieto di transito per autocarri di massa a pieno carico superiore a 3,5 t. lungo la Strada Consortile detta del Monte Sorè di accesso ai terreni della Società Alba s.r.l., modificando la precedente ordinanza n. 34/2007 che fissava il limite di carico a 30 tonnellate.  
Con ricorso notificato il 06/12/2007 la Società Alba impugnava, avanti il T.A.R. della Lombardia, le surriferite ordinanze.  
Con ordinanza in data 15/01/2008 la Sez. IV° del T.A.R. accoglieva la domanda di sospensiva relativamente all'ordinanza n. 51/07 del 18/07/2007, consentendo il transito con automezzi della portata sono a 30 tonnellate.  
Il surriferito ricorso (R.G. 2808/07 sez. IV° T.A.R. Lombardia) veniva poi deciso con sentenza n. 553/08 del 14/10/2008 che annullava l'ordinanza n. 51/07 del 04/06/2007.
  - ❖ In data 12 giugno 2008 prot. n. 8161 veniva trasmessa al Comune comunicazione di inizio lavori relativi alla pratica sopraccitata, dalla quale si rilevava che in data 15 marzo 2008 era avvenuto il taglio delle alberature presenti nell'area oggetto di riqualificazione e che i lavori erano stati appaltati all'impresa Elisir s.r.l. con sede in Olgiate Comasco via Segantini n. 1 ed iniziati in data 11 giugno 2008;
  - ❖ Con la succitata comunicazione veniva individuato quale direttore dei lavori il dott. arch. Bernasconi Ambrogio con studio in Villa Guardia, via Valtellina n. 19;
  - ❖ In data 29 agosto 2008 veniva effettuato sopralluogo presso l'area oggetto di intervento suindicato al fine di accertare l'effettivo inizio dei lavori, constatando che parte dell'area interessata dal progetto di riqualificazione morfologica e ambientale era stata recintata con pali e fodere in legno mentre la rete da cantiere in plastica affissa ai pali risultava quasi completamente assente in quanto bruciata, rilevando che in seguito al taglio degli

DETERMINAZIONE N.	23	DATA	27/10/2009	Settore Tecnico-Edilizia Privata e Urbanistica
-------------------	----	------	------------	--

alberi effettuato la vegetazione era ricresciuta e che non era stata intrapresa alcuna attività di riempimento effettuata o in corso di effettuazione (rif. verbale di sopralluogo prot. n. 12253 del 3 settembre 2008);

- ❖ Con lettera prot. n. 12303 del 5 settembre 2008 veniva comunicato alla proprietà e al direttore dei lavori avviso di avvio del procedimento in relazione all'eventuale emanazione di provvedimento dichiarativo di decadenza del Permesso di Costruire n. 6526 del 22 giugno 2007;
- ❖ Il giorno 15/09/2008 veniva effettuata una verifica dello stato delle opere in contraddittorio con il direttore dei lavori e la proprietà (rif. verbale di sopralluogo prot. 12979 del 18 settembre 2008), dalla quale non si rilevava alcuna attività di riempimento effettuata o in corso di effettuazione, salvo l'esistenza di una modesta quantità di inerti (qualche mc.) scaricati lungo il sentiero all'interno dell'area recintata, non presenti al precedente sopralluogo effettuato in data 29 agosto 2008;
- ❖ Con provvedimento in data 29/09/2008, prot. n. 13452, veniva dichiarata la decadenza del permesso di costruire n. 6526 del 22/06/2007 per il mancato effettivo inizio dei lavori entro un anno dal rilascio del titolo;
- ❖ Con ordinanza prot. n. 14640 n. 80/2008 del 23/10/2008 veniva diffidata la Società Alba S.r.l. dall'intraprendere lavori/interventi riconducibili al P.d.C. n. 6526 del 22/06/2007, oggetto di dichiarazione di decadenza prot. n. 13452 del 29/09/2008, fatti salvi gli eventuali interventi ritenuti necessari da parte della Provincia di Como, riguardanti la messa in sicurezza dei versanti in seguito all'estirpazione delle ceppaie avvenuta, nonché l'idonea recinzione dell'area;
- ❖ La Società Alba con ricorso notificato il 29/10/2008 impugnava il provvedimento decadenziale che veniva accolto dal T.A.R. Lombardia Sez. II° con sentenza n. 5540/08 depositata il 24/11/2008 per la quale il Comune ricorreva in appello al Consiglio di Stato;
- ❖ Il Consiglio di Stato Sez. IV° con sentenza n. 4617/2009 depositata in data 23/07/2009 in accoglimento all'appello n. 4618/2007 proposto dal Comune di Lurate Caccivio avverso la sentenza del T.A.R. Lombardia Sez. II° n. 328/2007, in riforma di tale sentenza, respingeva il ricorso originario avverso il diniego del permesso di costruire per l'intervento di trasformazione boschiva e dichiarando la improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, del secondo appello, proposto avverso la sentenza di accoglimento per l'annullamento della decadenza del permesso di costruire (nel frattempo concesso) per mancato inizio lavori entro l'anno dal rilascio del titolo abilitativo;
- ❖ La sentenza del Consiglio di Stato n. 4617/2009 pervenuta in data 19/08/2009 prot. n. 11336 stabiliva la compensazione delle spese ed ordinava che la stessa decisione fosse eseguita dall'autorità amministrativa;

Vista la disposizione della Giunta Comunale in data 26/10/2009 con la quale si ritiene di affidare all'avv. Massimo Bottinelli di Como, legale di fiducia di questa Amministrazione, esperto in materia urbanistica, l'incarico per una verifica circa i provvedimenti da adottare nei confronti della Società Alba s.r.l. in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato sez. IV n. 4617/2009, depositata in data 23/07/2009;

Rilevato che l'art. 3, comma 55 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) così come modificato dall'art. 46, comma 2 del D. L. 112/2008 convertito con modificazioni nella Legge 133/2008, prevede che gli enti locali possono conferire legittimamente incarichi professionali, di studio, di ricerca, ovvero di consulenza, nel corso del 2009, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel relativo programma approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINAZIONE N.	23	DATA	27/10/2009	Settore Tecnico-Edilizia Privata e Urbanistica
-------------------	----	------	------------	--

Considerato che, attualmente, in materia di incarichi e consulenze, occorre far riferimento all'art. 46 del D. L. 112/2008 convertito con modificazioni nella Legge 133/2008, che prevede che le amministrazioni pubbliche, enti locali compresi, per esigenze cui non possano far fronte con personale in servizio, possano conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata specializzazione, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, corrispondere a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b. l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, da verificare attraverso una concreta ricognizione dei profili professionali presenti nella dotazione organica;
- c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Considerato che nell'ambito del personale dell'Amministrazione Comunale non sono presenti risorse umane che possano rendere le suindicate prestazioni professionali qualificate, in quanto:

- a) si tratta di attività ad alto contenuto di complessità, richiedente un intervento da parte di qualificato soggetto che abbia realizzato attività analoghe;
- b) si tratta di attività particolare non sostenibile dall'attuale organizzazione e dalle risorse umane a disposizione a fronte di carichi di lavoro già ai limiti delle previsioni del relativo CCNL, da realizzarsi comunque con tempistiche rapide;

Ritenuto pertanto di affidare tale incarico a Professionista esterno in quanto, attualmente, non sussistono le condizioni per il rispetto dei tempi di programmazione;

Visto il disciplinare d'incarico presentato in data 27/10/2009 prot. n. 14460 dall'avv. Bottinelli Massimo per il quale si ritiene di impegnare una somma complessiva pari ad € 1.500,00, comprensiva di onorari, spese generali 12,50%, C.A.P. 2% ed IVA 20%;

Dato atto che con delibera di C.C. n. 41 del 9 ottobre 2009 è stato approvato il programma per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. 244/07 per l'anno 2009;

Rilevato che nel succitato programma è stato previsto per il Settore Edilizia Privata – Urbanistica la necessità di avvalersi di professionalità qualificata per assistenza legale e consulenza per pianificazione territoriale;

## **D E T E R M I N A**

- 1) di affidare, per quanto espresso in premessa, l'incarico professionale di consulenza legale consistente nella redazione di un parere legale in ordine agli adempimenti del Comune in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato R.G. n. 4617/2009 all'avv. Massimo Bottinelli con studio in Como, viale Roosevelt n. 17/a;
- 2) di approvare l'allegato disciplinare di incarico professionale presentato in data 27/10/2009, prot. n. 14460 comportante una spesa complessiva pari ad € 1.500,00;
- 3) di impegnare la complessiva spesa pari ad € 1.500,00, da imputare al cap. n. 1740 int. n. 1.01.08.03 del bilancio 2009.

DETERMINAZIONE N.	23	DATA	27/10/2009	Settore Tecnico-Edilizia Privata e Urbanistica
-------------------	----	------	------------	--

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Resp. del settore Edilizia Privata  
p.i.e. Floriano Cairoli

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

28 ottobre 2009

Il Resp. del settore Finanziario  
Rag. Achille Pisano

,

DETERMINAZIONE N.	23	DATA	27/10/2009	Settore Tecnico-Edilizia Privata e Urbanistica
-------------------	----	------	------------	--